

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO COMUNALE DA BEACH VOLLEY DI VIA CARLO SIGONIO IN CARPI, PER IL PERIODO DAL 1.07.2023 AL 30.06.2026

Art. 1

Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina la concessione dei servizi relativi alla gestione e uso dell’impianto comunale da beach volley posto in via Sigonio 21/23 di proprietà comunale.

Il Comune di Carpi (d’ora in poi per brevità il Concedente) in qualità di proprietario, concede al Concessionario la gestione e l’utilizzo dell’impianto da beach volley dotato di impianto di illuminazione come da planimetria **allegato 1**), quale parte integrante e sostanziale al presente capitolato. Tale impianto e le attrezzature in dotazione sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario che li prende in consegna.

L’impianto in oggetto è sprovvisto di spogliatoio e annessi servizi e pertanto viene garantito al Concessionario l’utilizzo dello spogliatoio in dotazione all’attiguo campo da calcio, dal 1 maggio al 15 ottobre di ogni anno, nella fascia oraria dalle 19 alle 24, (fatto salvo il rispetto del regolamento comunale per le attività rumorose approvato con DCC n. 330 del 09/06/2022), secondo quanto stabilito nel contratto di concessione dei servizi di gestione e uso dello stadio Cabassi e del campo di calcio di via C. Sigonio in vigore al quale si rimanda L’utilizzo di tali spogliatoi dovrà essere oggetto di specifico accordo tra il Concessionario e il Gestore dell’impianto da calcio, i quali potranno concordare utilizzi degli spogliatoi e dei servizi accessori anche in altre fasce orarie, dandone comunque comunicazione al Concedente.

Art. 2

Finalità

La presente Concessione viene affidata allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e per finalità sociali e ricreative.

Il Concedente intende perseguire i principi ispiratori della Carta Etica dello Sport della Regione Emilia Romagna alla quale ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2023.

In sintonia con questi orientamenti il Concessionario si impegna ad aderire anch’esso con atto formale secondo le modalità previste dalla Regione Emilia Romagna alla Carta Etica della Regione Emilia Romagna

Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura dell’impianto, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all’immagine del Concedente.

Pertanto l’attività svolta nell’impianto sportivo di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale.

Art.3

Durata della concessione

La concessione ha una durata di 3 anni con **decorrenza dal 01/07/2023 e scadenza il 30/06/2026.**

Alla fine del periodo come sopra stabilito, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta o preavviso. Tuttavia, qualora il Concedente si avvalga della facoltà di proroga, per un tempo non superiore a sei mesi, limitatamente al caso in cui non siano ancora concluse le procedure per la nuova aggiudicazione, il Concessionario è tenuto ad erogare il servizio oltre il termine di scadenza della concessione alle stesse condizioni contrattuali della concessione scaduta, a seguito di richiesta scritta del Concedente e fino al subentro del nuovo Concessionario. Le previsioni contrattuali, in ogni caso, decorreranno dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna nelle vie d’urgenza, della quale il Concedente si riserva la facoltà.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Concedente, diverranno di proprietà dello stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Concedente. Non è mai concessa, in ogni caso, la modifica di destinazione d'uso.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 4

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate/i in costanza di validità del contratto.

Art. 5

Corrispettivo e proventi di spettanza del Concessionario. Valore della concessione

Al Concessionario compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti, assumendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale degli impianti (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione utenze, organizzazione ecc.), come meglio definito all'art 9 del presente capitolato.

Il Concedente ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 165, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con i limiti in esso dettati, eroga un corrispettivo annuo al Concessionario, pari ad € 3.700,00 oltre I.V.A., soggetto a ribasso in sede di procedura di aggiudicazione.

Detto corrispettivo verrà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo art.12. Il Concedente si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.

Sono inoltre di spettanza del Concessionario:

- a) proventi derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, per l'utilizzo da parte di terzi dell'impianto di cui alle vigenti tariffe dei servizi comunali;
- b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità autonomamente acquisiti;
- c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposte;
- d) tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione.

Il Concedente, in esito alla presentazione della rendicontazione di gestione, di cui al successivo art. 11, potrà rideterminare, al ribasso, il corrispettivo, di cui sopra, qualora emerga dalla gestione che le condizioni di equilibrio economico-finanziario possano mantenersi con un corrispettivo di importo inferiore.

Il valore della concessione, determinato come previsto dall'art 167, primo comma del Dlgs 50/2016, per la durata di anni 3 è stimato in euro 75.000,00 IVA esclusa, pari ad un valore annuo presunto di euro 25.000,00 IVA esclusa.(Allegato 3).

Art. 6

Riequilibrio economico – finanziario

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione potrà applicarsi anche sulla base di quanto previsto dal precedente art. 5.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico – finanziario relative al contratto.

La richiesta di riequilibrio economico – finanziario dovrà pervenire dal Concessionario a mezzo PEC. Entro i successivi 10 giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale del corrispettivo al fine di mantenere le condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione.

La procedura di riequilibrio dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

Art. 7

Uso dell'impianto sportivo da parte del Concessionario, di associazioni terze e di privati

L'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto si ispira al principio dell'accesso regolamentato allo stesso a favore dei cittadini del Comune di Carpi.

Il Concedente si riserva di autorizzare fino ad un massimo del 30% del monte ore di disponibilità dell'impianto per l'utilizzo da parte dei soggetti diversi dal Concessionario.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario, è autorizzato, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità compatibilmente con l'esercizio dell'attività del Concessionario:

- disponibilità di spazi palestra/campo in ragione delle richieste da parte delle Associazioni, Società, Enti di promozione sportiva;
- natura del campo da gioco e suo deterioramento in ragione dell'intensità di utilizzo;
- favorire la pratica motoria e sportiva, di base e agonistica, presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate, quali anziani e disabili;
- assicurare pari opportunità alle Società, Associazioni sportive ed Enti di promozione, partendo dall'assunto che l'espansione di un soggetto, sia essa in termini di risultati agonistici o di numero di tesserati, per quanto legittima e auspicabile, non avvenga a detrimento di altri, in termini di concreta disponibilità degli spazi gioco;

- avvantaggiare la ricchezza dell'offerta sportiva multidisciplinare, salvaguardando anche quelle discipline sportive che, per numero di tesserati, sono meno diffuse o popolari tra la cittadinanza;

Il Concessionario predispone un calendario delle attività relative alla fasce orarie nella propria disponibilità e lo comunica al Concedente

Il Concedente e il Concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare ai soggetti terzi utilizzatori dell'impianto, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con il Concedente la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.

Il Concedente detiene una copia delle chiavi da utilizzare in occasione di eventuali emergenze.

E' facoltà del Concessionario subordinare l'autorizzazione dell'uso della struttura e dell'impianto sportivo alla stipulazione, da parte di un qualsivoglia terzo richiedente, di una congrua

assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

Art.8

Uso dell'impianto sportivo da parte dell'Ente Concedente

Il Concedente riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto da beach volley per sé, o di concederne l'uso a terzi, per le seguenti attività, sollevando il Concessionario da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/ extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso al Concessionario, per le quali il Concedente si riserva l'utilizzo di 5 giornate, nell'arco dell'anno di esercizio, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati.

In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dall'Ente Concedente al Concessionario.

Art.9

Obblighi del Concessionario

Si rende noto che per le caratteristiche intrinseche dell'impianto il Concessionario è tenuto alla sua apertura al pubblico nel periodo maggio-settembre. Per i restanti mesi dell'anno il Concessionario è comunque tenuto alla custodia e vigilanza dell'impianto, e di tutte quelle attività necessarie e propedeutiche al mantenimento della completa funzionalità dell'impianto stesso, anche se chiuso al pubblico.

Il Concessionario, al fine di assicurare la perfetta, regolare e completa efficienza degli impianti e delle attrezzature, relativamente alla conduzione tecnico-sportiva dell'impianto, deve provvedere alla seguente manutenzione ordinaria programmata:

Manutenzione ordinaria riparativa

- adeguata manutenzione del manto sabbioso, per garantire il miglior livello qualitativo e prestazionale dell'impianto;
- manutenzione degli impianti elettrici, idrici, attrezzature, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto della normative vigenti durante il periodo contrattuale; in generale, esecuzione delle piccole riparazioni;
- manutenzione con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti delle maniglie e serrature deteriorate;
- ripristino e riparazioni dei danni causati da eventi vandalici, di teppismo e di deterioramento che si dovessero verificare, da effettuarsi entro breve termine dal rilevamento, ritenendo compresa nella concessione l'area esterna attigua all'impianto in oggetto;

- mantenimento in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica dell'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione;
- sfalcio e decespugliazione degli spazi erbosi nelle adiacenze di pertinenza dell'impianto.

Sono di competenza del Concessionario le spese relative a:

- acquisto di materiali per l'igiene dei servizi accessori eventualmente utilizzati e per ogni altro locale di pertinenza;
- servizio di assistenza sanitaria (dotazioni di primo soccorso e dispositivi salvavita previsti dalla normativa vigente);
- pulizie con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria vigente;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti o disattesi dal concessionario a mezzo della presente convenzione.

Il Concessionario deve garantire il controllo periodico e sistematico di:

- funzionalità di tutte le attrezzature assegnate;
- efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;
- degli apparecchi illuminanti esterni;
- ingressi di accesso e uscite di sicurezza;
- verifica che gli ingressi e le uscite rimangano sempre liberi da ostacoli;
- piano di emergenza ed evacuazione se dovuto;
- attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori del complesso sportivo comunale, a fronte di un'adeguata presenza di personale.

Il Concessionario deve inoltre: ;

- curare la pulizia dell'impianto in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose anche per l'uso da parte di terzi. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive,
- predisporre un proprio piano per la gestione delle emergenze, assicurando il coordinamento con le altre organizzazioni eventualmente presenti (esempio: scuola, società sportive, ecc.);
- curare l'informazione e la formazione dei propri collaboratori ed in particolare degli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi della legislazione vigente;
- assicurare l'informazione agli utenti sulla gestione delle emergenze;
- assolvere a tutti gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone in carico al Concessionario;
- ottemperare alle normative igienico sanitarie vigenti riguardanti la gestione di impianti sportivi e le normative in merito ai dispositivi salvavita;
- garantire libero accesso e prestare assistenza agli incaricati che il Concedente invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti;
- osservare e far garantire l'osservanza da parte degli utilizzatori dell'impianto per attività sportive o altre manifestazioni, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, attinenti il corretto uso dell'impianto, la gestione della sicurezza degli utenti e, dove previsto, del pubblico seguendo le modalità e le procedure impartite;
- mantenere costantemente libere le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- agevolare gli interventi di assistenza medica nei casi di urgenza e facilitare le operazioni di soccorso. Il Concedente si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni temporanee o permanenti lamentati dai frequentatori del complesso sportivo;

- consegnare gli spazi dell'impianto dopo ogni utilizzo in condizioni idonee all'uso da parte di terzi. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto in ottemperanza alle vigenti normative in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
- provvedere all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, nonché al riordino degli attrezzi;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'ente gestore della raccolta dei rifiuti e dotarsi di piccoli contenitori da dislocare all'interno dell'impianto;
- organizzare la gestione in forme idonee al contenimento dei consumi energetici;
- sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso all'impianto, il corretto utilizzo delle strutture ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- segnalare tempestivamente al Concedente eventuali danni alle strutture ed agli impianti.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- curare l'assistenza e l'organizzazione delle eventuali manifestazioni pubbliche e competizioni e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività programmate;
- curare l'informazione e la formazione dei propri collaboratori ed in particolare degli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi della legislazione vigente. In particolare dovrà essere sempre presente un congruo ed adeguato numero di addetti, per tutto l'orario di apertura della struttura agli utenti, formati alla Prevenzione Incendi ed al Primo soccorso;
- assicurare l'informazione agli utenti sulla gestione delle emergenze.

Il Concessionario assume ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Concedente) nei limiti delle proprie competenze e delle attività svolte dal Concessionario stesso. Il Concedente, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Concessionario, il quale manleva il Concedente stesso da ogni responsabilità.

Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, il Concessionario dovrà:

- fornire in modo scrupoloso al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione incendi;
- assicurare la puntuale, costante e numericamente adeguata presenza del personale di custodia del Concessionario stesso per tutta la durata delle attività, con particolare attenzione all'apertura ed alla chiusura dell'impianto che rimane a carico del Concessionario; assicurare che il proprio personale di custodia, in accordo e sinergia con il soggetto terzo, tenga libere tutte le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire il facile accesso e soprattutto il rapido deflusso delle persone;
- intervenire con il proprio personale di custodia al fine di rimuovere qualsiasi materiale del soggetto terzo e/o vietare qualsiasi situazione scaturita dal soggetto terzo che possa creare pericolo.

Nel caso pertanto di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, ogni responsabilità, diretta ed indiretta, sia nei confronti del Concessionario che del Concedente inerente all'attività svolta nell'impianto, sino alla riconsegna al Concessionario, viene assunta dal soggetto terzo che deve ottemperare alle normative in vigore in materia di sicurezza nonché da quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sanità e tutela della salute,

Art 10.

Ulteriori obblighi del Concessionario - adempimenti amministrativi e di sicurezza degli impianti

a) Obblighi di custodia e gestione degli impianti

Il Concessionario si obbliga alla custodia e gestione dell'impianto oggetto del presente capitolato, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), nel rispetto della destinazione d'uso e delle norme di sicurezza.

b) Obblighi contributivi, retributivi, assicurativi, previdenziali e di sicurezza del personale dipendente e dei volontari

Il Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal precedente punto a), ha l'obbligo d'impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione dell'impianto e il rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario, al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente capitolato, potrà avvalersi di proprio personale dipendente o di propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente Concedente ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, normative e contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.

Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi.

In sede di esecuzione del contratto il Concedente richiederà il prospetto riepilogativo dei dipendenti e/o dei volontari che prestano servizio presso il Concessionario nell'ambito del contratto di concessione con l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle coperture assicurative e previdenziali applicati

c) Obblighi connessi all'ordine pubblico

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti; è inoltre obbligato a conseguire l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

d) Obblighi di voltura e di pagamento utenze e tributi comunali

Il Concessionario ha l'obbligo di volturare a proprio onere tutti i contratti in essere, attualmente intestati al Concedente, relativi alle utenze e alla tariffa rifiuti.

Il Concessionario si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, acqua) poste a servizio dell'impianto per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto del pagamento dei tributi comunali in materia di affissioni e pubblicità, nonché delle tariffe per la raccolta dei rifiuti.

e) Obblighi di manleva

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dell'attività di gestione e uso degli impianti oggetto del presente capitolato.

f) Obblighi di segnalazione, informazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario provvede a segnalare tempestivamente al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili alla concessione, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente tutti quegli interventi necessari a garantire la sicurezza e la conservazione dello stato dell'impianto.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.

g) Nomina di un referente del contratto

Il Concessionario, all'atto della stipula del contratto ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente in ordine all'esecuzione del contratto e a comunicare tempestivamente ogni modifica di designazione.

h) Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Concedente

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Concedente agli impianti in un qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato degli impianti, della corretta gestione della concessione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dal Concessionario alle finalità della presente concessione e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Il Concedente si impegna a osservare ogni cura per turbare il meno possibile le attività ordinarie del Concessionario.

Resta in carico al Concessionario ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti.

Il Concessionario è reso edotto che il Concedente detiene copia delle chiavi degli impianti, da utilizzare in caso di emergenze.

Art.11

Relazione sulla Gestione

Il Concessionario, al fine della erogazione del corrispettivo di cui all'art. 5, si impegna a trasmettere al Concedente, a partire dal mese successivo ad ogni annualità di gestione, una relazione sulla gestione dell'impianto, composto da:

- a) relazione sintetica sulla gestione dell'impianto;
- b) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età;
- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti;
- d) calendari stagionali di utilizzo;
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nel periodo di gestione di riferimento;
- f) rendiconto economico-finanziario della gestione relativo ai ricavi derivanti dalla gestione dell'impianto, comprensivo anche delle tariffe incassate per l'utilizzo da parte di terzi, sulla base del tariffario comunale in vigore, e dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto.

Art.12

***Pagamento del corrispettivo funzionale al mantenimento
dell'equilibrio economico - finanziario***

Il pagamento del corrispettivo, previsto per il riequilibrio economico-finanziario della gestione, determinato al netto del ribasso offerto in sede di procedura di affidamento, sarà erogato dal Concedente, previa ricezione di regolare fattura elettronica e previo espletamento di quanto previsto all'art. 11, secondo le seguenti modalità:

- **anno 2023**

€ 1850,00 oltre ad IVA di legge a titolo acconto per la prima annualità di gestione al 31.12.2023;

- **anno 2024**

€ 1850,00 oltre ad IVA di legge a titolo di saldo per la prima annualità di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione (se dovuto sulla base della rendicontazione di gestione);

€ 1850,00 oltre ad IVA di legge a titolo di acconto per il successivo anno di gestione al 31.12.2024;

- anno 2025

€ 1850,00 oltre ad IVA di legge a titolo di saldo per la prima annualità di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione (se dovuto sulla base della rendicontazione di gestione);

€ 1850,00 oltre ad IVA di legge a titolo di acconto per il successivo anno di gestione al 31.12.2025;

- anno 2026

€ 1850,00, oltre ad IVA di legge a titolo di saldo, (se dovuto sulla base della relazione di gestione), per l'ultimo anno di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: UFT5W3.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Concessionario.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, il Concessionario deve comunicare al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il Concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti relativi alla esecuzione della concessione.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dal Concedente, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal Concessionario in relazione alla concessione regolata da questo capitolato.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art.13

Obblighi del Concedente

Il Concedente si obbliga a eseguire sull'impianto in oggetto, con oneri a proprio esclusivo carico, gli interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle attività di manutenzione ordinaria come descritte sopra e interventi derivanti da problematiche non connesse all'uso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui il Concessionario non può opporsi, saranno effettuati in date da concordarsi con il medesimo, fatta salva la ricorrenza di particolari ipotesi d'urgenza.

Il Concedente all'atto della stipula del contratto relativo alla concessione di cui al presente capitolato ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

La designazione del direttore dell'esecuzione, così come le eventuali modifiche di designazione, verranno comunicate tempestivamente al Concessionario.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'impianto sportivo, che il Concedente intenda realizzare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Analogamente, il Concessionario non può opporsi all'utilizzo dell'impianto da parte del Concedente in caso di necessità di pubblico interesse dovute a calamità naturali, eventi straordinari, ecc. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi o dagli utilizzi di cui sopra, consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 15, potrà essere concordato tra le parti la possibilità di sistemazione provvisoria presso altri impianti della medesima attività. I tempi di intervento di cui sopra, quando possibile, devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti

ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario del servizio nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

Art 14

Realizzazione di nuove opere

Potranno anche realizzarsi intese tra il Concedente e il Concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto e delle attrezzature su cui viene condotto il servizio.

La presa in carico di dette opere da parte del Concedente avverrà dopo collaudo e verifica nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto saranno acquisiti dal Concedente, e non potranno in alcun modo modificare la destinazione d'uso dell'impianto.

Art.15

Attrezzature ed arredi

Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature ulteriori a quelli già presenti, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Concedente.

Dette attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Concedente potrà essere alienata o distrutta dal Concessionario senza previa autorizzazione del Concedente. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con il Concedente.

Art16.

Condizione dei punti di ristoro all'interno degli impianti sportivi

Il Concessionario è autorizzato, limitatamente al periodo di durata della concessione, a prevedere attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea all'interno dell'impianto, previo conseguimento delle licenze e autorizzazioni necessarie e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire a terzi i predetti servizi di ristoro per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il Concessionario resta comunque responsabile della corretta gestione del servizio di ristoro e garantisce che tale gestione avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti relative alla gestione di esercizi pubblici ed in particolare degli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

Il Concessionario deve inoltre garantire che la gestione del servizio ristoro avvenga nel rispetto di tutte le normative di pubblica sicurezza.

Il Concessionario potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuto.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri

generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti l'avvio dell'attività.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli eventuali arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento dei punti di ristoro.

Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:

- il servizio ristoro sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altre indicazioni, all'esterno della struttura, che pubblicizzino l'esercizio di tale attività all'interno della stessa;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art.17

Attività pubblicitaria

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto di concessione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di concessione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Art.18

Responsabilità del Concessionario verso terzi - Assicurazioni

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito dell'impianto oggetto della concessione, manlevando al riguardo il Concedente da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario dovessero recarsi negli impianti sportivi.

Il Concedente, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Al riguardo il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della concessione le polizze assicurative di seguito indicate

A) un contratto di assicurazione della **responsabilità civile per danni a terzi (RCT)**, comprensivo della estensione alla **responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO)**, per fatti riconducibili alla conduzione dell'impianto oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a fatto di persone delle quali il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila\00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni alle cose di terzi in consegna e custodia al Concessionario nonché per danni a beni di terzi derivati da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o di persone di cui debba rispondere ovvero da questi detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali- ovvero da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione dell'impianto oggetto della concessione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza).

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto relativamente ai beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito dell'impianto in concessione, inteso che in alcun caso il Concedente stesso risponderà dei danni subiti dagli anzidetti beni, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano riconducibili a responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario dell'impianto.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Concedente stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario portati nell'ambito dell'impianto in oggetto dal Concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Concedente e in ogni caso prima della stipulazione della concessione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art 19

Garanzia definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a

costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione, costituita con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo previsto dall' art. 5 e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Tale cauzione, qualora costituita sottoforma di fideiussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 20

Controlli e Verifiche

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili, sono soggetti al controllo del Concedente.

Il Concedente potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario a quanto disposto nel presente capitolato.

In proposito il Concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'impianto, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della concessione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Concedente.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Concedente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la concessione in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della concessione, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal Concessionario al Concedente stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto del Concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Art.21

Penalità

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dal Concedente in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;

- b) riscossione di tariffe non conformi a quelle vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti del Concedente: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione al Concedente per la stipula di subappalti come indicati all'art.24: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dal Concedente. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Concedente nella figura del Responsabile unico di procedimento, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art. 19.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base dell' art. 25

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati al Concedente.

Il Concessionario si assume altresì l'obbligo di far osservare al proprio personale o associati-volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e il Regolamento del Comune di Carpi "Codice di comportamento dei dipendenti " approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, le norme fissate dalla presente concessione oltre alle disposizioni concordate dal Concedente con i responsabili del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al Concedente

Art.22

Modifiche contrattuali

Potranno essere apportate modifiche al contratto di concessione, con particolare riguardo agli obblighi del Concessionario, solo nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 175 del d.lgs 50/2016.

Art.23

Sospensione dell'esecuzione della concessione.

Il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte. La sospensione della prestazione, potrà essere altresì ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per esigenze sopravvenute di finanza pubblica-

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art 107 del D.lgs 50/2016

Art 24

Subappalto e cessione del contratto

Il Concessionario, considerata la natura del servizio oggetto del presente Capitolato mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune

prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze/patentini di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in subappalto.

Nello specifico possono essere subappaltati solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione dei punti di ristoro, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte del Concedente.

Si applicano le disposizioni dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, è vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto di concessione

Art. 25

Recesso e risoluzione del contratto di concessione

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Concessionario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Concessionario tramite posta elettronica certificata..

Le condotte di seguito enumerate, integrano gli estremi di un grave inadempimento da parte del Concessionario, legittimando il Concedente alla risoluzione dell'affidamento:

- Frode nell'esecuzione del contratto
- Arbitrario abbandono, del Concessionario, dell'impianto oggetto del presente capitolato;
- Grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Concedente delle destinazioni di uso dell'impianto;
- Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e/o mancata reintegrazione delle dotazioni e attrezzature di cui all'elenco contenuto nell'allegato al presente capitolato;
- Mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- Violazione di quanto disposto in merito al sub-appalto, di cui al precedente art. 24
- Frode a danno del Concedente o di altri Enti pubblici;
- Danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà del Concedente stesso derivanti da dolo o colpa grave, anche di propri collaboratori, dipendenti o volontari;
- Gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato;
- Perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art 83 del d.lgs. 50/2016;

La modifica dell'atto costitutivo del Concessionario tale per cui l'oggetto sociale risultasse incompatibile con l'attività disciplinata dal presente contratto, o la sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà del Concedente di agire per il riconoscimento del maggiore danno.

Art.26

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del Concessionario al suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <https://www.comune.carpi.mo.it/formazione-musicale/11262-il-comune/atti-edocumenti/regolamenti/partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

Art. 27

Controversie

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Amministrazione Concedente circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Modena.

Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Art 28.

Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art.29

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla normativa specifica di comparto, alla disciplina normativa contenuta nel D.lgs 50/2016 e alle eventuali modifiche normative in tema di contratti pubblici, ove applicabile.

Art.30

Privacy

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it.
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile all’indirizzo mail: responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegati:

- 1) Planimetria impianto
- 2) Elenco attrezzature
- 3) Valore stimato della concessione
- 4) Stima dei costi e ricavi relativi al servizio oggetto della concessione